

N. 1430

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Norme in materia di esecuzione delle pene detentive

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'intento di affermare un'idea e una pratica della sanzione penale diversa da quelle dominanti. Nel senso comune e nella prassi giudiziaria, nei codici e nella cultura della magistratura, nella mentalità condivisa e nella giurisprudenza, domina l'idea che la detenzione in cella sia l'unica forma possibile e - addirittura - pensabile di sanzione: nonostante che «solo nel secolo scorso la pena carceraria è divenuta la pena principale, spodestando progressivamente tutte le altre» (Luigi Ferrajoli).

Questo ha fatto sì che anche quanto è previsto dall'ordinamento penitenziario risulti - nei fatti - di scarsa o difficile applicazione. Le misure alternative alla detenzione, infatti, subiscono, nella loro applicazione pratica, ritardi e difficoltà. Non di rado accade che l'imputato interessato alla misura alternativa non presenti nei tempi utili l'istanza; e ciò avviene perchè, nella gran parte dei casi, gli interessati - a causa delle

loro condizioni economiche - non sono in grado di avvalersi di un'adeguata difesa e delle necessarie informazioni sulle opportunità offerte dall'ordinamento penitenziario. Accade, perciò, che troppo spesso l'imputato ottenga la concessione della misura alternativa solo quando ha già scontato, in tutto o in parte, la pena detentiva.

Da qui l'esigenza di intervenire al momento dell'esecuzione della pena detentiva stessa.

Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, modificando l'articolo 656 del codice di procedura penale, sostituiscono l'arresto - nei casi in cui la pena effettiva da espiare non superi i tre anni e non vi sia pericolo di fuga - con l'ingiunzione a costituirsi in carcere entro quindici giorni dalla notifica dell'ordine. Tali articoli perseguono il fine di ridurre le misure inutilmente afflittive, quando ne manchi la stretta necessità e nei casi in cui il condannato potrebbe ottenere le misure alternative, previste dall'ordinamento penitenziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se la pena detentiva da espiare in concreto non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare all'interessato un ordine di esecuzione con l'ingunzione a costruirsi in carcere entro quindici giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso e quanto altro valga ad identificarlo, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione, nonché la chiara comunicazione che il condannato può proporre istanza al tribunale di sorveglianza, entro il termine predetto, per la concessione dei benefici penitenziari. La presentazione ha effetto sospensivo. L'ordine è notificato al difensore».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice dell'esecuzione è altresì competente a decidere le controversie in ordine agli obblighi e ai divieti, come specificati nell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 5. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4».

